

☐ DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO⁴:

<i>FAMILIARE</i>	<i>DATI ANAGRAFICI</i>	<i>% CARICO</i>	<i>ANNOTAZIONI</i>
1°	C.F.: _____ Cognome _____ Nome _____ Comune di nascita _____ Data di nascita _____	<input type="checkbox"/> 100 % <input type="checkbox"/> 50 %	
2°	C.F.: _____ Cognome _____ Nome _____ Comune di nascita _____ Data di nascita _____	<input type="checkbox"/> 100 % <input type="checkbox"/> 50 %	

¹ La detrazione spetta al coniuge/unito civile, non legalmente ed effettivamente separato, a condizione che non percepisca, nell'anno di riferimento, redditi superiori a € 2.840,51 , al lordo degli oneri deducibili.

² Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o se coniugato si è successivamente legalmente separato ovvero se vi sono figli adottivi o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente legalmente o effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica al primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi. La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente separato. a) quando l'altro genitore è deceduto; b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) quando vi sono figli adottivi, affiliati del solo contribuente.

³ Si considerano figli a carico i seguenti soggetti, **di età pari o superiore a 21 anni**, che non abbiano redditi propri superiori a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili (solo per figli di età non superiore a 24 anni tale limite viene aumentato ad € 4.000,00 annui): i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione può essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero essere attribuita al 100% al genitore con reddito più elevato.

⁴ Si considerano altri familiari a carico i soggetti, indicati all'art. 433 del C.C. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti, con redditi propri non superiori a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili, a condizione che convivano con il contribuente o percepiscano assegni familiari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; genitori, adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani e unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti; genitori adottanti, nonni, generi, nuore, suoceri, fratelli, sorelle, nipoti e figli maggiorenni che non rientrano nei precedenti punti.

Nel caso di superamento del limite di reddito annuo la detrazione **non compete per l'intero anno.**

**IN CASO DI VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE SOPRAINDICATA
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE LE RELATIVE MODIFICHE**

Data _____

FIRMA DEL DICHIARANTE
